

INFORTUNI SUL LAVORO e MALATTIA PROFESSIONALE

Automaticità della prestazione

Le prestazioni previdenziali operano secondo un **principio di automaticità**, secondo cui le prestazioni vengono erogate automaticamente ai soggetti protetti se vi sono presenti le condizioni richieste da legge. Quindi le prestazioni saranno DOVUTE al lavoratore anche nel caso in cui il datore di lavoro non abbia versato i contributi, questo secondo proprio il principio di automaticità della prestazioni, in cui si tenta di evitare che il mancato versamento delle prestazioni contributive possa avere conseguenze negative sulla **maturazione del diritto o sulla prestazione**

previdenziale stessa, del lavoratore, questo principio è ricavabile dalla legge all'articolo 2116 del codice civile che tutela il lavoratore al diritto alla prestazione che scatta **automaticamente e indipendentemente dagli errori del datore**, se vi sono i presupposti, e se gli errori non sono imputabili al lavoratore stesso: per fare ciò interviene lo stato, secondo l'art. 38 della Costituzione esso è obbligato a fornire ai soggetti protetti i mezzi adeguati al loro mantenimento. Infine, quindi, lo Stato può rivalersi sul datore stesso per recuperare le somme di denaro che avrebbe dovuto pagare lui.

I contributi omessi dal datore possono portare in capo al soggetto protetto un danno che può essere la perdita totale della prestazione o un'erogazione della prestazione in misura inferiore: quindi il lavoratore può tutelarsi in due modi: da un lato può agire in giudizio tramite un'**azione di risarcimento del danno**, in cui il datore risponde a titolo di responsabilità contrattuale. Dall'altra parte il lavoratore può chiedere la **costituzione di una rendita vitalizia pari alla pensione o alla quota di pensione perduta** a causa dei contributi omessi.

L'automaticità delle prestazioni opera sia in modo totale che in modo parziale. In modo totale per quanto concerne le **assicurazione infortuni sul lavoro; malattie professionali e nell'ambito delle prestazioni dovute ai PUBBLICI DIPENDENTI**. Invece opera in modo parziale per tutte le prestazioni NON pensionistiche erogate dal' INPS e nelle gestioni pensionistiche INPS dei lavoratori del settore privato.

Tutela contro gli infortuni sul lavoro

Inizialmente, a metà degli anni 80 del 1800, tutto ruotava attorno al principio del "rischio professionale" che obbligava i datori di lavoro a garantire la sicurezza sul posto di lavoro, questo principio, però, non garantiva ai lavoratori il risarcimento **automatico** da parte del datore di lavoro. Quindi nel **1898 con la legge numero 80** viene inserita la c.d **ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA contro gli infortuni**, in quanto la principale difficoltà era quella di dimostrare che l'evento fosse direttamente causato da una **condotta di lavoro**. Questa assicurazione, quindi, aveva lo scopo di alleviare la posizione processuale dell'infornato stesso, andando ad **invertire l'onere probatorio**. Questa assicurazione era rivolta a **qualsiasi tipo di infortunio sul lavoro** ma era limitata solo ad **alcune categorie di lavori** ritenuti **maggiormente pericolosi**.

Le attività maggiormente pericolose erano quelle attività di **adibizione ALLA MACCHINA** che era la principale fonte di rischio per i lavoratori, il c.d RISCHIO DELLE MACCHINA ISOLATA, ovvero, **quella macchina non mossa direttamente dalla persona**. Successivamente, l'**articolo quattro del testo unico su gli infortuni sul lavoro**, ha esteso la protezione assicurativa al lavoratore subordinato in modo interamente ricompresa nella tutela assicurativa e anche ad alcune categorie di lavoratori autonomi come artigiani o soci di cooperative.

Infine l'art. 2087 del codice civile impone al datore di lavoro di fornire i mezzi adeguati di tutela alla sicurezza al lavoratore: es. caschi, guanti, corsi di sicurezza ecc...

Tutto questo sistema è ritenuto costituzionalmente rilevante in quanto è tutto incentrato sull'art. 32 che impone la protezione costituzionale del bene salute, quindi anche la **prevenzione delle lesioni della stessa**. In più l'art. 38, che sancisce che "ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale" porta l'obbligo in capo allo stato di Rimuovere, così, il c.d **BISOGNO SOCIALE**, infatti, al comma 2: **I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria, si**

parla proprio del fatto che sia la **natura lavorativa stessa ad esigere una tutela differenziata rispetto ad eventi lesivi di origine professionale**.

Infortuni sul lavoro

Gli **articoli 2 e 210 del testo unico**, si occupano rispettivamente del settore industriale del settore agricoltura, dispongono che **l'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro**, causa violenta da cui deriva sia la morte che l'inabilità permanente al lavoro in modo assoluto o parziale.

Infatti, l'infortunio sul lavoro è definito da due elementi distinti da un lato c'è l'occasione di Lavoro, quindi che l'infortunio derivi da una causa dell'attività lavorativa in circostanze di tempo e di luogo che siano riconducibili alla prestazione lavorativa stessa, quindi secondo l'elemento dell'occasione di lavoro ci deve essere una rilevanza del rapporto di occasionalità tra l'evento e l'attività lavorativa stessa. Dall'altra parte ci deve essere l'elemento della causa violenta, ovvero l'azione di qualunque fattore dotato di rapidità, non straordinario e non eccezionale, quindi un'azione dotata di rapidità e violenza che causa l'evento agendo dall'esterno verso l'interno dell'organismo.

Tra gli eventi indennizzabili della categoria di infortuni sul lavoro rientra anche **l'infortunio in itinere**, ovvero l'infortunio **cagionato al lavoratore nel tragitto che percorre l'abitazione del lavoratore e luogo di lavoro**, questo evento viene inserito dal **decreto legislativo 38 del 2000 all'articolo 12** che ne disciplina la nozione. Quindi l'infortunio in itinere secondo il decreto legislativo 38 **crea un evento indennizzabile verificato durante il percorso a prescindere dalla sua pericolosità**, infatti si deduce che il percorso Casa-lavoro sia **finalisticamente collegato all'attività lavorativa**, se questo percorso è quello **normalmente scelto dal lavoratore**. Va però sottolineato che il legislatore **esclude l'intervento della tutela in caso di utilizzo non necessitato del mezzo di trasporto privato**, infatti, secondo il legislatore in mezzo pubblico pone il lavoratore all'esposizione di un rischio minore: **con l'intervento però della legge 221 del 2015 viene sottolineato che la bicicletta**, anche se mezzo privato, **è sempre necessaria**. Infine gli articoli **2 e 210 del TU** vanno ad **escludere la tutela nel caso in cui l'infortunio sia causato da un abuso di alcolici psicofarmaci o sostanze stupefacenti**.

Malattia professionale

Gli **articoli tre e l'articolo 211 del testo unico** definisce la malattia professionale per i settori industria e agricoltura come quella malattia contratta nell'esercizio di lavorazioni, non vi deve essere un mero rapporto di occasionalità con il lavoro ma viene richiesta che la malattia sia stata contratta nell'esercizio o per causa dell'attività lavorativa. Il testo unico indica, tramite delle tabelle, le malattie, derivanti dal lavoro, derivate da un agente patogeno; l'elaborazioni morbigene che sono a causa delle rispettive malattie e infine, il periodo massimo di tempo entro il quale deve manifestarsi la malattia. Il problema di questo sistema di tabellazione è che le malattie che non rientravano nelle tabelle non venivano tutelate quindi la sentenza numero 179 del 1998 della corte costituzionale sancisce il sistema tabellare misto dichiarando incostituzionale gli articoli tre e l'articolo 211 del testo unico in quanto erano contro l'articolo 38 della costituzione italiana.

Interviene allora il **decreto legislativo numero 38 del 2000** in cui le **malattie professionali non tabellate erano tutelate se veniva dimostrata l'origine professionale**: per quanto riguarda le malattie tabellate opera la presunzione legale di origine professionale, invece, per le malattie non tabellate incombe sul lavoratore stesso l'onere di prova della causa lavorativa e spetta all'INAIL la prova contraria. Il decreto legislativo ammette anche alla **tutela assicurativa tutte le malattie psichiche e fisiche provocate dalla conflittualità dell'ambiente, per esempio il mobbing**. Il decreto legislativo 38, infatti, ridisegnando tutela assicurativa nell'ipotesi in cui **l'infortunio sul lavoro e la malattia professionale** siano derivate **lesioni permanenti dell'integrità psicofisica del lavoratore** e definisce **danno biologico** come una **lesione all'integrità psicofisica suscettibile di valutazione medico-legale**. Il decreto legislativo 38 del 2000, infatti, dispone un uomo regime per gli eventi denunciati a partire dal 9 agosto del 2000, nella data anteriore viene applicato l'articolo 74 del testo unico: in cui vengono sanciti i casi in cui la prestazione viene attribuita o meno in base alla gravità della lesione: minori del 6% non vi è la prestazione; se la lesione tra il sei e il 15% l'indennità è rapportata solo per ristorare il danno biologico invece, per lesioni maggiori uguale al 16% l'erogazione servirà sia al ristoro del danno biologico sottoforma di

rendita sia ad un ulteriore quota per conseguenze patrimoniali dell'evento che verrà calcolata tramite la retribuzione, gravità della menomazione e relativi coefficienti.

Il decreto ministeriale 12 luglio del 2000

Esso inserisce tre tabelle per commisurare la prestazione alla gravità della lesione: la tabella delle menomazioni; la tabella di indennizzo del danno biologico, in cui gli importi di indennizzo sono corrisposti in rendita e capitale; la tabella dei coefficienti, un ulteriore quota di prestazione dovuta quella riduzione della capacità lavorativa per le lesioni maggiori uguali al 16%.

Per quanto riguarda i cosiddetti grandi invalidi, ovvero i soggetti con una inabilità lavorativa non minore del 34% o l'integrità psicofisica ridotta a più del 20%, l'Inail eroga il cosiddetto assegno di incollocamento. Rientrano anche, nei grandi invalidi, una inabilità lavorativa pari all'80% o superiore o una menomazione dell'integrità psicofisica pari o maggiore al 60% in questo caso vi è una elargizione integrativa di fine anno in cui l'importo varia se l'invalido sia titolare o meno dell'assegno per l'assistenza personale continuativa.

A cosa hanno diritto i lavoratori?

Il lavoratore colpito da infortunio detiene il diritto ad avere l'erogazioni sia di prestazioni economiche che di prestazioni sanitarie. Le prestazioni economiche devono essere finalizzate al sostegno del reddito, le prestazioni sanitarie devono essere volti alla cura, alla riabilitazione e al recupero dell'integrità psicofisica. Il conseguimento delle prestazioni economiche e sanitarie è subordinato alla comunicazione: è imposto al lavoratore infatti di comunicare l'immediata notizia al datore di qualunque infortunio, invece per malattie professionali l'obbligo è entro 15 giorni dalla manifestazione della malattia. Il datore di lavoro dovrà denunciare telematicamente all'INAIL entro due giorni tutti gli infortuni con prognosi maggiore di tre giorni. **RICEVUTA LA DENUNCIA, DA PARTE DEL DATORE, SPETTA ALL'INAIL LA VERIFICA DEI REQUISITI: SE QUESTA VERIFICA AVRÀ ESITO POSITIVO L'INAIL PROVVEDE NEL MINOR TEMPO, ENTRO 20 GIORNI DALL'INFORTUNIO, ALL'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI PREVIDENZIALI.** QUESTO PROPRIO GRAZIE AL PRINCIPIO DI AUTOMATICITÀ DELLE PRESTAZIONI, SANCITO DALL'ARTICOLO 2116 del codice civile.

Il diritto alla prestazione erogata dall'Inail può estinguersi per la maturazione del termine di **prescrizione di 3 anni dal giorno dell'infortunio o dalla manifestazione della malattia professionale**, riguardo a quest'ultima la consultazione ai giudici di legittimità dispongono che essa può decorrere solo dal momento della consapevolezza dell'esistenza della malattia da parte del lavoratore.

La prestazione economica trova il suo fondamento **nell'articolo 38, comma due, della costituzione italiana** in cui viene chiesto allo Stato di fornire i mezzi adeguati alle esigenze di vita derivanti dall'infortunio malattia, quindi il **diritto alle prestazioni è sottratto alla disponibilità delle parti: il relativo credito non può essere ceduto ad alcun titolo, sequestrato o pignorato.**

Se vi sono **postumi permanenti**, l'Inail provvede all'**erogazione di una prestazione diversa a partire dal giorno dopo della cessazione della inabilità temporanea assoluta**. Infatti l'articolo 74 del testo unico dispone la cosiddetta **indennità giornaliera per i casi di inabilità temporanea assoluta**. L'indennità è erogata dal **quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l'infortunio**: con inabilità temporanea assoluta si intende quella condizione che impedisce lo svolgimento della normale attività lavorativa.

Finanziamento dell'assicurazione obbligatoria

Finanziaria è posto in via esclusiva a carico del datore di lavoro i criteri di determinazione del premio assicurativo, ovvero il pagamento di relativi contributi, varia in base all'effettiva pericolosità dell'attività e al fine di incentivare il miglioramento del livello di sicurezza. La situazione è obbligatoria i suoni, il datore della responsabilità civile a meno che il datore integra gli estremi del cosiddetto reato perseguitabile d'ufficio per il quale il di lavoro risponde con condanna penale.